



Le Linee guida per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi fieristici in Cina

Gli eventi fieristici, oltre che rappresentare una fondamentale vetrina per le imprese al fine di presentare al pubblico i propri prodotti e servizi innovativi, costituiscono il terreno di elezione per pratiche illecite in materia di proprietà industriale, come la contraffazione o usurpazione di disegni, modelli, brevetti e marchi commerciali delle imprese espositrici.

D'altro canto, però, gli stessi eventi fieristici sono al tempo stesso importanti per la lotta contro tali fenomeni in quanto costituiscono un'ottima opportunità per i produttori e fornitori di servizi di identificare violazioni di diritti di proprietà industriale ("DPI") nelle fasi iniziali, e dunque in anticipo rispetto alla fabbricazione e commercializzazione su larga scala.

Nell'ottica di migliorare la tutela dei DPI nel corso degli eventi fieristici, la competente autorità cinese (Amministrazione Nazionale Cinese per la Proprietà Intellettuale – "CNIPA") ha emanato il 22 luglio 2022 le *Linee guida per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi fieristici* ("Linee Guida"), che prevedono l'istituzione di apposite postazioni di lavoro per la presentazione di reclami e la vigilanza del rispetto dei DPI nel corso di eventi fieristici, mostre, esibizioni organizzate dal vivo o in remoto nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, sotto la supervisione e guida dell'autorità amministrativa.

Dette Linee Guida prevedono, in particolare, la possibilità per l'organizzatore di tali eventi di richiedere, al dipartimento amministrativo competente per la proprietà intellettuale del luogo in cui l'evento avrà sede, un supporto nella verifica nel rispetto dei DPI da parte degli espositori (v. art. 7). Si prevede inoltre che detto dipartimento possa guidare l'organizzatore degli eventi fieristici nella creazione, nella sede dell'evento, di apposite **postazioni per la tutela dei DPI ("Postazioni")**, alla presenza di personale specializzato (es. professionisti del settore legale, personale tecnico specializzato) che potranno ricevere reclami circa la violazione di DPI, trasferirli all'autorità competente ai fini di eventuali accertamenti, fornire opinioni circa casi di sospetta violazione di DPI e coordinare l'attività di gestione dei reclami di dette piattaforme, fornire consulenza in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Un ruolo chiave è dunque dato dallo strumento del reclamo, che può essere presentato dai titolari di DPI che si assumono violati direttamente presso le Postazioni istituite, al quale dovranno essere allegati (i) le informazioni sull'illecito e le relative prove; (ii) i titoli di proprietà intellettuale di cui si lamenta la violazione (es. certificato di registrazione di marchio commerciale, certificato di

concessione di brevetto). Le Linee Guida prevedono all'art. 14 che laddove il soggetto nei cui confronti sia stato formulato il reclamo non fornisca una memoria difensiva e le relative prove supporto entro 24 ore dalla ricezione della notifica di reclamo, o comunque nel caso in cui l'illecito sia altrimenti accertato (es. precedenti decisioni giudiziarie o amministrative, o dichiarazioni confessorie), le Postazioni dovranno coordinarsi con l'organizzatore dell'evento affinché provveda, in modo tempestivo, all'adozione di misure correttive in modo tempestivo, come la rimozione dei prodotti esibiti, la chiusura dello stand espositivo etc.

Tale sistema si ispira ad un modello di tutela già efficacemente sperimentato per le piattaforme e-commerce e prevede, in ogni caso, il possesso dei titoli comprovanti la titolarità dei DPI nella Repubblica Popolare Cinese e, pertanto, la registrazione presso le autorità.

Si raccomanda pertanto che tutte le imprese partecipanti ad eventi fieristici nella RPC provvedano alla registrazione dei propri DPI **in anticipo** rispetto alla presentazione di propri prodotti/servizi negli eventi fieristici in Cina. Ciò è reso ancora più importante dalla circostanza che il sistema di protezione dei DPI in Cina è basato sul principio del cd. deposito antecedente, ossia della priorità del primo depositante, senza riguardo all'eventuale pre-uso in mancanza di registrazione/concessione (giuridicamente non tutelato) o ad eventuali registrazioni/concessioni ottenute in Paesi terzi come l'Italia (giuridicamente irrilevanti).

.....

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di Pechino, nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail c.dandrea.dandreapartners@ice.it oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.